

Praevita

# Condizioni complementari (CC) secondo la LCA

Edizione 2026, valida dal 01.01.2026

**SWICA**

## Informazione ai clienti

**Per una migliore comprensione si mettono in rilievo alcune basi contrattuali che rivestono per SWICA una particolare importanza.**

Quale base del contratto d'assicurazione valgono i documenti indicati dall'informazione al cliente relativa alle Condizioni generali d'assicurazione (documento separato).

Nelle seguenti Condizioni complementari, prestate attenzione a questo simbolo: **i**

Prima della stipulazione di un contratto, fatevi spiegare i passaggi espressamente segnalati. Con questo simbolo si evidenziano segnatamente i seguenti argomenti:

- Chi può stipulare un'assicurazione?
- Cosa è assicurato, cosa non lo è?
- Quali sono gli obblighi dello stipulante?
- Quando sussiste un diritto a prestazioni?

# Assicurazione complementare Praevita

## I. Campo d'applicazione

### Art. 1 Scopo

SWICA Assicurazioni SA, in seguito denominata SWICA, eroga con l'assicurazione complementare Praevita le misure di prevenzione indicate negli articoli 4 e 5, quali prestazioni integrative a complemento dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (secondo LAMal, RS 832.10), nonché di Completa Top e di Completa Forte.

### Art. 2 Stipulanti

1. **i** Possono richiedere la stipulazione di quest'assicurazione complementare tutte le persone che hanno il loro domicilio legale in Svizzera.
2. La premessa per la stipulazione della copertura Praevita è l'esistenza dell'assicurazione complementare Completa Top, oppure Completa Forte, presso SWICA. Se il contratto d'assicurazione relativo a Completa Top, oppure a Completa Forte, cessa, nello stesso momento si estingue automaticamente anche il contratto d'assicurazione relativo a Praevita.

## II. Estensione dell'assicurazione

### Art. 3 Estensione dell'assicurazione

1. **i** SWICA assume i costi dei trattamenti terapeutici o di misure di prevenzione, a condizione che essi siano efficaci, appropriati ed economici.
2. L'estensione dell'assicurazione si basa sull'articolo 2 delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).
3. Non sono assicurate le partecipazioni ai costi imposte da altre assicurazioni sociali.

## III. Prestazioni Praevita

### Art. 4 Vaccinazioni profilattiche e per i viaggi

1. SWICA paga il 90 per cento dei costi delle vaccinazioni profilattiche consigliate da un medico e che non rappresentano prestazioni obbligatorie per legge, al massimo 200 franchi in un anno civile.
2. Le persone che dopo la stipula del contratto hanno trasferito il domicilio all'estero o sono state distaccate all'estero possono percepire le prestazioni di cui alla cifra 1 anche nel Paese di domicilio o di distacco.

### Art. 5 Promozione della salute e prevenzione

1. SWICA rimborsa il 50 per cento dei costi di misure finalizzate alla promozione della salute (ad es. offerte fitness, programmi nutrizionali, terapie di rilassamento) e alla prevenzione (ad es. corsi di prevenzione, offerte di consulenza) in base a un elenco separato, fino a un massimo di 500 franchi per anno civile, di cui fino a 300 franchi per tipo di prevenzione (movimento e rafforzamento, alimentazione, benessere e rilassamento, misure preventive).
2. Per le visite mediche (check-up) e le visite ginecologiche di prevenzione che non costituiscono una prestazione obbligatoria e servono al depistaggio precoce di malattie), SWICA paga il 90 per cento dei costi in base a un elenco separato, al massimo 500 franchi nel corso di tre anni civili.
3. Le prestazioni di cui alle cifre 1 e 2 possono essere corrisposte anche all'estero, a condizione che l'avvenuta prestazione sia dimostrata secondo gli elenchi citati nelle cifre 1 e 2 di questo articolo.

## IV. Partecipazione ai costi

### Art. 6 Partecipazione ai costi

La partecipazione ai costi in percentuale avviene in aggiunta alle altre assicurazioni complementari ed è calcolata separatamente per ciascun prodotto assicurativo SWICA.

## V. Disposizioni generali

### Art. 7 Liste ed elenchi

Per le liste e gli elenchi citati in queste Condizioni vale l'articolo 7 delle CGA.

### Art. 8 Modello di tariffa di premio

Questo prodotto si basa su una tariffa età effettiva. In deroga alla suddivisione dei gruppi di età secondo l'art. 17 CGA, i gruppi di età sono suddivisi come segue: 0–18, 19–25, 26–30 e successivamente in fasce di cinque anni fino al raggiungimento del gruppo 71+.